



Presidente

Autostrade per l'Italia S.p.A.
Direzione 2° Tronco Milano
[omissis]
Dirigente

Pec [omissis]

Fasc. Anac n. 3429/2022

Oggetto: Autostrada A1 Mi Na Tratto Milano - Parma. ripristino strutture del Ponte sul Torrente Stirone al km 89+768. Importo: € 2.751.620,29. CIG 85523885D7.

S.A.: Autostrade per l'Italia S.P.A.

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza Anac sui contratti pubblici

Come è noto le S.A. sono tenute all'invio della documentazione inerente la somma urgenza (verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, perizia giustificativa, elenco prezzi unitari, verbale di consegna dei lavori e contratto, ove stipulato) all' Anac ai sensi dell'art. 163, comma 10 del Codice dei Contratti (oggi art. 140, comma 10 del d.lgs. 36/2023) e nel rispetto dell'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dell'Autorità del 4 luglio 2018 e s.m.i., applicabile ratione temporis. L'attività di vigilanza di competenza dell'Anac è finalizzata al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura e ad analizzare gli affidamenti di somma urgenza selezionati a campione con periodicità semestrale.

A seguito dei sopra citati controlli a campione è stata analizzata la documentazione inerente l'intervento in somma urgenza "Autostrada A1 Mi Na Tratto Milano - Parma. ripristino strutture del Ponte sul Torrente Stirone al km 89+768" inviata all'Anac con nota prot. n. 839 del 28.02.2022 e acquisita con ns prot. n. 14577 del 28.02.2022.

Preliminarmente si riassume in breve il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza.

Tale istituto è disciplinato dal sopra richiamato art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" (oggi art. 140 del d.lgs. 36/2023), risultando il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resesi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.



Presidente

Alla luce del disposto normativo sopra brevemente riassunto si è pertanto provveduto ad esaminare la documentazione acquisita relativa alle distinte fattispecie avendo cura di verificare, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indicasse i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistessero effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori fosse coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indicasse, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi documentazione inviata dalla S.A. è emerso quanto segue.

Con Verbale di Somma Urgenza del 03.12.2020, motivato ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, la S.A. disponeva l'immediato avvio dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità causata dalle strutture ammalorate del Ponte sul Torrente Stirone al km 89+768; nel dettaglio emergeva che, a seguito di sopralluogo della D.L. in data 17.11.20 durante l'esecuzione di interventi di ripristino conservativo delle parti strutturali dell'opera, "un complesso quadro ammalorativo delle travi n. 1 della campata 1 carreggiata sud, nelle travi 1 e 3 campata 1 carreggiata nord, nelle travi 1, 3, 5, 9 della campata 2 carreggiata sud (...)". Seguivano indagini approfondite sulla struttura da parte della società incaricata della sorveglianza sulle strutture e, con il citato verbale di somma urgenza del 3.12.2020, si affidava l'intervento in somma urgenza per il ripristino delle strutture ammalorate alla ditta I.C.G. s.r.l. – Impresa costruzioni edili stradali fognature s.r.l. stimando l'intervento in € 800.000,00.

Viene redatta la perizia giustificativa in data 09.02.2021, in cui emerge qualche incertezza circa la data del verbale di somma urgenza che apparirebbe emesso in data 23.11.2020 e probabilmente rettificato in data 3.12.2020, nella quale si stimano gli interventi in euro 1.764.303,13.

Nell'ambito della documentazione prodotta dalla Stazione appaltante emerge altresì che in data 2 agosto 2021 è stato formalizzato un atto aggiuntivo, con il quale è stato ridefinito un maggiore importo netto pari ad € 987.317,16, rideterminando l'importo complessivo dei lavori in euro 2.751.620,29 e prevedendo la concessione di un ulteriore termine per l'ultimazione dei lavori di 219 giorni rispetto al termine previsto di giorni 120 per complessivi 339 giorni.

Dalla documentazione in atti, emerge in primo luogo un evidente ritardo nella trasmissione degli atti della procedura di somma urgenza, richiamandosi a tale riguardo l'art. 23 del regolamento di vigilanza che, coerentemente con le esigenze di celerità richiamate dall'art. 163 del d.lgs. 50/2016, prevede - ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice - che la stazione appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'ANAC, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti: Ciò tenuto conto che con comunicazione prot. 0014577 del 28/02/2022 è stato trasmesso il verbale di somma urgenza del 03.12.2020, al di fuori delle tempistiche indicate.

Inoltre pare potersi rilevare che le motivazioni indicate per il ricorso alla somma urgenza non appaiono soddisfare i requisiti per l'applicazione della procedura di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/16 individuati al comma 1 in situazioni che "non ammettono alcun indugio" e al comma 6 in situazioni emergenziali di



Presidente

protezione civile di cui al decreto legislativo 1/2018; in estrema sintesi l'art. 163 permette un procedimento semplificato e veloce per risolvere situazioni pericolose presentatesi in maniera imprevedibile consentendo alla S.A. un rapido intervento che elimini la minaccia per la pubblica incolumità. La S.A. è intervenuta tempestivamente limitando la circolazione sul ponte, ma l'ammaloramento del ponte potrebbe non essere ricondotto a circostanze imprevedibili ed impreviste quanto alla mancanza di una adeguata manutenzione ordinaria.

Peraltro, le tempistiche connesse allo svolgimento dei lavori, tenuto conto anche della proroga concessa, per un totale di 339 giorni parrebbero non compatibili con esigenze immediate di rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, quanto piuttosto a far fronte ad esigenze di manutenzione che si sarebbero potute soddisfare mediante un'adeguata sorveglianza e programmazione dello stato delle opere strutturali, ricorrendo alle usuali procedure di evidenza pubblica.

Anche il superamento del limite di euro di 200.000 euro avrebbe richiesto una valutazione specifica di quanto "indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità".

Alla luce di quanto sopra esposto, come disposto dal Consiglio nell'adunanza del 31 gennaio 2024, si comunica la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'istituto della somma urgenza; si invita, per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente